

PRESIDENZA

CIRCOLARE DEL 15 MARZO 1994 N. 782/IV

OGGETTO: Rilascio copia documenti amministrativi - Rimborso spese di riproduzione.

AGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALLE DIREZIONI DELLA PRESIDENZA
AI GRUPPI DI LAVORO DELLA
SEGRETERIA GENERALE
AGLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE
DEL PRESIDENTE
LORO SEDI

Di seguito alla recente riunione dei dirigenti coordinatori dei Gruppi "Organizzazione e Metodo" della Regione, nella quale è emersa l'esistenza di dubbi e talvolta di diversità di comportamento dell'Amministrazione regionale riguardo al problema del rimborso delle spese per il rilascio di copie dei documenti amministrativi, si ritiene di diramare le seguenti istruzioni, nelle more dell'elaborazione e dell'approvazione del regolamento di attuazione di quella parte della legge 30 aprile 1991, n. 10 che contiene norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, in cui certamente potrà trovare luogo una più articolata disciplina della specifica materia.

In particolare si ritiene che anche nell'ambito dell'Amministrazione regionale possa trovare applicazione l'indicazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UCA -27720/978/46 del 19 marzo 1993, in cui è previsto un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese di funzionamento fotocopiatore, etc.) dell'importo fisso di L. 500 per il rilascio da una a due copie, di L. 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'Ufficio.

Si ritiene utile sottolineare che l'apposizione delle marche di cui alla richiamata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce semplicemente, come si è detto, il rimborso onnicomprensivo delle spese di rilascio delle copie e non assolve agli obblighi dell'imposta del bollo, in quanto in tal caso il ricorso alle marche da bollo è suggerito soltanto da motivi di praticità, nell'intento, anche, di assicurare a tutti i cittadini un pari trattamento nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Pertanto, l'apposizione delle marche di cui sopra non assolve agli obblighi del pagamento del bollo nelle ipotesi in cui le copie da rilasciare concretino il presupposto tributario previsto dal D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 per l'applicazione della predetta imposta.

IL PRESIDENTE

(On.le Francesco Martino)

DIRETTIVA 19 MARZO 1993 n 27720-928-46

Rilascio copie documenti amministrativi - Rimborso delle spese di riproduzione

Com'è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento di attuazione delle norme di principio in materia di diritto di accesso), agli articoli 5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ciascuna Amministrazione. In proposito, talune Amministrazioni hanno fatto pervenire richiesta di direttive ai fini della determinazione del corrispettivo delle copie rilasciate a richiesta di privati e delle modalità di riscossione. Esaminata la questione in sede di coordinamento interministeriale appare in via prioritaria l'esigenza che, in attuazione degli articoli 5 e 6 del richiamato D.P.R. n. 352/1992, le Amministrazioni debbano fissare le modalità operative per il rilascio di copia di documenti nonché l'importo dovuto dai richiedenti per ciascuna copia con criteri di uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

A tal fine si ritiene equitativo suggerire la fissazione di un corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotocopiatore, ecc.) dell'importo fisso di lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio. Tale indicazione tiene conto dell'esigenza di rendere più agevole l'acquisto delle marche da bollo, non facilmente rinvenibili in commercio in valori inferiori alle 500 lire. Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati particolari su carta speciale, ciascuna Amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo. Ciascuna Amministrazione provvederà ad estendere le direttive che precedono agli enti pubblici vigilati o comunque rientranti nell'ambito di rispettiva competenza.

DIRETTIVA 28 FEBBRAIO 1994, n. 27720/1749

Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi delle leggi 241/1990 e 142/1990.

Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti in cui si chiede se sia dovuta l'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento della stessa.

Ritiene questa Commissione che la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludano che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informale eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa.

A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso l'esame dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in combinato disposto con l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo; equipara l'estrazione di copia all'esame nell'individuazione delle modalità attraverso le quali si estrinseca l'accesso (e, come ovvio, l'esame di un documento non è assoggettabile ad imposta di bollo) e, da ultimo, fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo soltanto con riferimento al rilascio di copia. Il che sembra condurre all'univoca conclusione che l'imposta di bollo sia dovuta soltanto quando la copia sia spedita - su richiesta dell'interessato - in forma autentica.

Si invitano le amministrazioni ad uniformarsi alla presente direttiva.